

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI
VIDOSORVEGLIANZA COMUNALE**

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1
PARTE I.....	1
ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'IMPIANTO	1
ART.2 AREE DI INTERVENTO	1
ART.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE	1
PARTE II.....	2
ART.4 TRATTAMENTO DEI DATI.....	2
ART.5 DEFINIZIONI	2
ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	3
ART.7 DESIGNATO.....	4
ART.8 MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	4
ART.9 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	5
ART.10 INFORMATIVA	5
ART.11 DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	6
ART.12 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	6
ART.13 SICUREZZA DEI DATI	6
ART.14 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA	7
ART.15 COMUNICAZIONE DEI DATI	7
PARTE III- DISPOSIZIONI FINALI	7
ART.17 RINVII.....	7
ART.19 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	7
ART.20 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	8
ART.21 ENTRATA IN VIGORE.....	8

PARTE I

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DELL'IMPIANTO

Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto.

L'impianto di videosorveglianza del Comune è precipuamente rivolto a incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo il pronto intervento degli operatori.

Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere installate nel territorio comunale, anche con sistema di lettura targhe, ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, di attività illecite, di episodi di microcriminalità, di atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini.

Le telecamere sono progettate per l'uso all'aperto e inviano ad apparato dedicato le immagini in diretta. Le telecamere di videosorveglianza devono essere correttamente posizionate per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti al perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

Il sistema di videosorveglianza può essere usato a prevenzione e contrasto di atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico e /o per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico in occasione di eventi o per monitorare aree sensibili del territorio comunale. A tal fine, per l'accertamento dei reati e per finalità di polizia giudiziaria le immagini possono essere condivise con le Forze di Polizia e potrà essere stipulata anche una convenzione al fine di consentire alla locale Stazione dei Carabinieri di accedere alla rete di telecamere attive presenti sul territorio comunale al fine di velocizzare la condivisione dei dati e consentendo di rendere ancora più efficace il servizio di videosorveglianza.

Le immagini rilevate sono registrate per un periodo di tempo limitato (7 giorni) e conservate oltre tale periodo per le sole finalità anzidette.

L'uso dei dati non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

ART.2

AREE DI INTERVENTO

Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto il controllo di tutte le zone del territorio comunale, in particolare le aree ritenute potenzialmente critiche per caratteristiche di perifericità e difficoltà di vigilanza. Sono oggetto di videosorveglianza tutti gli accessi al territorio comunale e dei punti di snodo nevralgici della viabilità comunale, nonché i punti dove possono concentrarsi, in determinate occasioni, afflussi cospicui di persone e le aree in prossimità di istituti scolastici. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque interviene direttamente o indirettamente sugli apparati mobili di videosorveglianza con dolo, oscurandoli con qualsivoglia oggetto,

spostandoli, deviandone la traiettoria di ripresa, e/o modificandone l'utilizzo è punito con una sanzione amministrativa.

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 221, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme disciplinate nel presente va da €. 250,00 a €. 500,00.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

PARTE II

ART.4

TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione delle telecamere nel territorio del Comune di Moliterno, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 5

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "titolare" il Comune di Moliterno nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- b) per "responsabile" la persona fisica, legata da rapporto di servizio o contratto per prestazione di servizio esterno al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- c) per "designato" persona fisica che opera sotto l'autorità del titolare del trattamento;
- d) per "interessato" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- e) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente: nel caso di specie le immagini rilevate e registrate con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- f) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- g) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "banca dati" il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante rilevamento e la registrazione di immagini, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventuali;
- i) per "dato anonimo" il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;

- j) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità del suddetto impianto, già specificate nell'art. 1 del presente Regolamento, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Moliterno, sono altresì:

- a. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale in ambito comunale;
- b. contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- c. la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- d. identificazione, in tempo reale, di luoghi e regioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- e. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- f. la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- g. attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le immagini e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nelle aree videosorvegliate.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono stabilite mediante delibera di Giunta. E' opportuno, prima dell'installazione di nuove telecamere istituire un tavolo tecnico al quale deve partecipare il Titolare del trattamento, i designati e i responsabili del trattamento, il Segretario Generale e il Responsabile della protezione dei dati, nonché i rappresentanti delle Forze dell'Ordine territorialmente competenti al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio, l'adozione di misure di sicurezza adeguate e la proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità perseguite.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che

sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy" .

ART. 7

DESIGNATO

Il Sindaco nomina per iscritto un designato alla gestione del trattamento dei dati personali rilevati e registrati. E' consentito designare per iscritto un sostituto del designato alla predetta funzione in caso di assenza dal servizio del designato alla gestione del trattamento dei dati.

Il designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

Il designato procede al materiale trattamento dei dati e cioè all'elaborazione degli stessi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il Titolare del trattamento può nominare altri designati all'elaborazione materiale dei dati.

La visione delle immagini rilevate e registrate, lo spostamento della telecamera di videosorveglianza e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al designato della gestione del trattamento, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ove presenti, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, dietro indicazione del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

ART. 8

MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui sopra e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza posizionate nei punti individuati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo di sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta e ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcune immagini e dati potranno essere ulteriormente trattate sino al completamento delle relative procedure, legate a un evento già accaduto o realmente incombente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private

ART. 9

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, il Titolare e/o il designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al designato della gestione e del trattamento dei dati. Ogni richiesta di accesso deve essere registrata.

E' possibile stipulare una convenzione per consentire alla locale Stazione dei Carabinieri di accedere alla rete di telecamere attive presenti sul territorio comunale al fine di velocizzare lo scambio dei dati e consentendo di rendere ancora più efficace il servizio di videosorveglianza.

ART. 10

INFORMATIVA

Il Comune di Moliterno si obbliga ad affiggere nell'area di azione della telecamera, una adeguata

segnaletica che, in modo chiaramente visibile, informi gli interessati della presenza del sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

ART. 11

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 12

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

Per accedere ai dati e alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la trasformazione in forma anonima e la cancellazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia. Il Titolare del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.

La risposta alla richiesta di accesso deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Gli accessi verranno registrati.

ART. 13

SICUREZZA DEI DATI

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Regolamento europeo 679/2016 e D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Comando Polizia Locale di Moliterno . Alla centrale, possono accedere esclusivamente i designati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. L'accesso alle immagini da parte dei designati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui

vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela.

ART. 14

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 15

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di telecamere da parte del Comune di Moliterno a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE III- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

RINVII

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle norme e direttive che interverranno successivamente all'approvazione del presente.

ART. 19

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 20

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate le norme dei regolamenti interni vigenti e degli atti aventi forza analoga che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal consiglio comunale.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Disposizioni Generali*", sotto-sezione di secondo livello "*Regolamenti*", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.